

COMUNE DI SOZZAGO PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di dicembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco		si	
2) Notaro Rosario Giuseppe	Consigliere	maggioranza	si	
3) Andreoletti Giovanni	II	n .	si	
4) Lavatelli Mirko	u	un		si
5) Rusciano Elena	"	"	si	
6) Zanetti Cristina	"	"		si
7) Battaglia Anna Maria	"	"	si	
8) Giambone Alberto	"	u .	si	
9) Ramellini Alessio	II .	"	si	
10) Salmin Alberto	"	и	si	
11) Maffé Vanessa	"	"	si	
	Totali n		9	2

Assiste il Segretario Comunale Signor Aina Dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2,T.U.S.P.:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore dimercato"; RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Consiglio Comunale, con deliberazione n.8 del 01.03.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTO l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. che prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.20 comma 3 i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione dieuro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi difunzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui si evince che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art.20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti;

CON i pareri favorevoli di legge;

CON voti unanimi espresso per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'amministrazione detiene partecipazioni effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta.
- 2. Di dare atto che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art.20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- 3. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENT F.to (Avv. Zucco C	Carla)
	IL SEGRETARIO F.to (Dr. Aina Paolo)
Data 15.12.2017	
Attesto che la presente deliberazione è sta vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.	ata pubblicata all'Albo comunale il 19.12.2017 e
	IL SEGRETARIO F.to (Dr. Aina Paolo)
Data 19.12.2017	
Visto: si esprime parere favorevole, in ordir provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.	ne alla regolarità tecnica e contabile del presente .49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to (Dr. Fontana Paolo)	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (Dr. Aina Paolo)
Data 15.12.2017	
La presente deliberazione è divenuta esec comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Loca	cutiva il giorno 15.12.2017 ai sensi dell'art. 134 ili approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Data 15.12.2017	IL SEGRETARIO F.to (Dr. Aina Paolo)